

dai predetti giudici, realizzare interventi che devono per forza, per loro natura, essere effettuati in aperta campagna, quali, a titolo esemplificativo collocazione di un deposito di esplosivi, realizzazione di un impianto idroelettrico, localizzazione di una discarica in area agricola. Per quest'ultima fattispecie, il Consiglio di stato, sezione V, con la sentenza del 1° ottobre 2010, numero 7243, ha riconosciuto la legittimità del provvedimento con il quale un comune ha rigettato l'istanza di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una discarica controllata di rifiuti solidi urbani da realizzare in zona destinata a verde agricolo, nel caso in cui il Piano regolatore generale (Prg) individui, a tal fine, una diversa zona del territorio comunale. E ciò anche nel caso in cui il Piano regolatore generale (Prg) non avesse previsto una specifica disciplina in tema di localizzazione di discariche.

## DIRITTO E SPORT

22

### Ritenuta Irpef su compensi

Due distinte Asd erogano, alla stessa data, ma in tempi successivi, e alla stessa persona, le somme pari, rispettivamente, a euro 500 e a euro 600, entrambe a titolo di compenso per la promozione sportiva in qualità di collaboratore tecnico (istruttore) ex art. 67, comma 1, lett. m), dpr 917/1986.

All'atto dell'erogazione il collaboratore certifica nei confronti delle due associazioni di aver già percepito durante l'anno in corso la somma complessiva pari a euro 7 mila a titolo di analoghi compensi.

Si chiede pertanto di conoscere quale delle due associazioni è tenuta ad applicare la ritenuta Irpef prevista (oltre a relativa addizionale regionale).

**A.B.**

#### Risponde Maurizio Mottola

Nella fattispecie in questione si possono ipotizzare le seguenti 2 differenti e opposte situazioni:

L'Asd «A» ad una certa data eroga a «X» il compenso pari a euro 500,00 e questi certifica di aver percepito a quella data euro 7 mila. «A» non applica alcuna ritenuta. L'Asd «B», alla stessa data ma in tempo successivo, eroga a «X» il compenso pari a euro 600,00 e questi certifica di aver percepito a quella data euro 7 mila. «B» opera la ritenuta Irpef 23% a titolo di acconto, oltre all'addizionale regionale 0,90%, sulla somma pari a euro 100. «X» avrebbe dovuto certificare di aver percepito a quella data euro 7.500,00 anziché euro 7 mila e pertanto «B» avrebbe dovuto operare la ritenuta d'acconto Irpef, oltre all'addizionale regionale, sulla somma pari a euro 600. Il comportamento di «A» e di «B» è corretto e la responsabilità per la falsa dichiarazione ricade, in caso di accertamento, interamente su «X».

L'Asd «B» ad una certa data eroga a «X» il compenso pari a euro 600,00 e questi certifica di aver percepito a quella data euro 7 mila. «B» opera la ritenuta Irpef 23% a titolo di acconto, oltre all'addizionale regionale 0,90%, sulla somma pari a euro 100. L'Asd «A», alla stessa data ma in tempo successivo, eroga a «X» il compenso pari a euro 500,00 e questi certifica di aver percepito a quella data euro 7 mila. «A» non applica alcuna ritenuta. «X» avreb-

be dovuto certificare di aver percepito a quella data euro 7600 anziché euro 7 mila e pertanto «A» avrebbe dovuto operare la ritenuta d'acconto Irpef, oltre all'addizionale regionale, sulla somma pari a euro 500. Il comportamento di «A» e di «B» è corretto e la responsabilità per la falsa dichiarazione ricade, in caso di accertamento, interamente su «X».

Per ovviare a tali accertabili responsabilità in capo al percipiente è possibile ravvedere, se ne ricorrono le condizioni e se esiste concorde volontà delle parti, gli omessi versamenti nel modo seguente:

«A» opera la ritenuta d'acconto Irpef, oltre all'addizionale regionale, su euro 500 e ne calcola il ravvedimento operoso;

«B» opera la ritenuta d'acconto Irpef, oltre all'addizionale regionale, su euro 500 (su euro 100 è già stata operata) e ne calcola il ravvedimento operoso;

«X» restituisce le somme indebitamente percepite e rimborsa quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni e interessi.

22

### Asd e imposta di bollo

Il presidente del direttivo di una Asd nutre alcuni dubbi in merito al regime previsto in tema di imposta di bollo, con specifico riferimento alle ricevute rilasciate a fronte del versamento delle quote associative e delle quote previste per la frequenza periodica alle attività sportive offerte. Quali ricevute sono esenti da imposto di bollo?

**N.T.**

#### Risponde Maurizio Mottola

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono corrispondere l'imposta di bollo in misura ordinaria.

Ai sensi dell'art. 27-bis della tabella, allegato B, annessa al dpr 642/72, così come integrato dall'art. 90, comma 6 della legge 289/2002, è previsto il regime di esenzione dall'imposta di bollo per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e per le Onlus, in relazione ad atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie (anche se dichiarate conformi), estratti, certificazioni e attestazioni. Nel testo dell'articolo citato non sono menzionate e sono quindi escluse dall'agevolazione le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Pertanto, ai sensi dell'art. 13 della tariffa, allegato A, Parte I, annessa al dpr 642/72, le ricevute e le quietanze rilasciate da società e associazioni sportive dilettantistiche sono soggette all'imposta di bollo nella misura pari a euro 1,81 se la somma per cui si rilascia la ricevuta o la quietanza è superiore a euro 77,47 (nota 2 lett. a) del citato art. 13).

Sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7 della tabella, Allegato B, annessa al dpr 642/72, solo le ricevute e le quietanze relative ai contributi o alle quote associative richieste per l'ammissione a status di socio.

In conclusione:

L'Asd scrivente non deve assolvere all'imposta di bollo, con riferimento alle ricevute emesse a fronte del versamento delle quote associative.

L'Asd scrivente deve assolvere all'imposta di bollo nella misura pari a euro 1,81, con riferimento alle ricevute emesse a fronte del versamento delle quote previste per la frequenza periodica alle attività sportive offerte, se di

importo superiore a euro 77,47.

22

## Asd e tasse sulle concessioni

Il presidente del direttivo di una Asd nutre alcuni dubbi in merito al regime previsto in tema di tasse sulle concessioni governative, con specifico riferimento ai libri sociali e contabili. Per tali libri è previsto l'esonero dal versamento delle tasse in questione?

E.C.

### Risponde Maurizio Mottola

Ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, dpr 641/72, è disposto il regime di esenzione dalle tasse di concessione governativa nei confronti delle Onlus e in relazione agli atti e ai provvedimenti ad esse concernenti.

L'art. 90, comma 7, legge 289/2002 ha esteso tale regime di esenzione alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche (che rispettano i requisiti previsti per godere delle agevolazioni fiscali).

Pertanto, con riferimento ai libri sociali e contabili, l'Asd, oltre a non essere tenuta ad osservare alcun obbligo specifico di carattere formale relativo alla tenuta e ad essere esonerata dall'obbligo di bollatura iniziale, è esonerata dal versamento delle tasse di concessione governativa.

## GIUSTIZIA

8

## Chiamata per ordine del giudice

Si chiede se nel processo tributario sia ammissibile o meno la chiamata per ordine del giudice.

C.O.

### Risponde Giovanni Pizzo

Per la Corte di cassazione, sezione tributaria (sentenza del 9 aprile 2010, numero 8495), l'intervento iussu iudicis ex articolo 107, codice di procedura civile, è ammissibile, in ipotesi di declinazione, da parte dell'originario convenuto, della propria legittimazione, con indicazione di quella del terzo, quando sia necessario accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte realmente obbligata rispetto al titolo fatto valere con l'atto introduttivo del giudizio. Per i giudici della Corte di cassazione «solo in questo caso, infatti, la circostanza che il terzo venga chiamato a rispondere degli effetti di quel titolo comporta che al processo si aggiunga semplicemente una parte e non anche una nuova causa petendi, sicché, ferma restando nei suoi elementi di oggettiva identificazione la domanda introduttiva, si tratta solo di identificarne gli estremi soggettivi». Cioè, ove l'attore, nel corso del giudizio, proponga la domanda di condanna nei confronti del chiamato, la circostanza, per i supremi giudici, «costituisce mera esplicazione dell'intento di ottenere, da chiunque sia obbligato all'adempimento, il "bene della vita", effettivamente perseguito, senza che, nei confronti del terzo si svolga pretesa ulteriore o diversa rispetto a quella emergente dalla domanda introduttiva e manifestata al terzo stesso mediante l'atto di chiamata». In presenza,

poi, di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale, il soggetto originario destinatario dell'impugnazione dell'atto di accertamento non è, per la Corte di cassazione, «soggetto estraneo al rapporto controverso, essendo, anzi, il titolare del potere impositivo, sicché non può configurarsi un errore inescusabile nell'individuazione del soggetto legittimato a contraddire».

Pertanto, la declinazione della legittimazione passiva opposta, in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, notificato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), con l'indicazione di un altro soggetto, giustifica la chiamata del terzo e l'intervento iussu iudicis, ex articolo 107, codice di procedura civile.

## Iva

1.2

## Anticipazione utili

Una società di persone versa ai propri soci delle somme a titolo di anticipazione utili. Tali versamenti, tenuto conto che i soci svolgono in proprio anche attività di lavoro autonomo sono provvisti di partita Iva, devono essere fatturati?

L.F.

### Risponde Giovanni Zangrilli

Nel caso prospettato dal cortese lettore, stando al tenore del quesito proposto, non sembra che i destinatari degli anticipi di cui trattasi svolgano la propria attività di lavoratori autonomi nei confronti della società di cui sono soci, limitandosi le loro prestazioni nell'ambito della stessa alla loro mera qualità partecipativa societaria. Nel campo impositivo Iva, affinché sussista l'obbligo dell'emissione della fattura, occorre che quanto percepito sia a titolo di compenso per prestazioni svolte nei confronti di chi eroga detto compenso; cosa che, stando a quanto detto in premessa, non sembra rinvenirsi nella fattispecie di cui trattasi. Stando così le cose, non sussiste alcun obbligo di fatturazione a fronte degli importi erogati a mero titolo di «anticipazione di utili». In tal senso, peraltro, si espresse, con la sentenza n. 6406 del 6 marzo 1985, la sezione XIII della Commissione tributaria centrale.

1.2

## Errata fatturazione

Lo scorso anno, causa un errore di fatturazione, abbiamo versato un considerevole maggiore importo d'Iva. Possiamo rettificare ora tale fattura e recuperare l'Iva con la prossima liquidazione periodica?

G.T.

### Risponde Giovanni Zangrilli

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del dpr n. 633/72, se un'operazione, per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla sua annotazione nel registro delle fatture emesse viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, annotandola nel registro degli acquisti. Nel caso del